

DETERMINA N. 4/GIU DEL 5 OTTOBRE 2021

Oggetto: Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia Romagna e Marche e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo avente ad oggetto il mantenimento e il potenziamento del "Polo Universitario Penitenziario Regionale"

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), il quale contiene anche l'attestazione che dalla presente determina non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia Romagna e Marche e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo avente ad oggetto il mantenimento e il potenziamento del "Polo Universitario Penitenziario Regionale" che, allegato alla presente determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articoli 11 e 15;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 14;
- determina n. 3 del 14 marzo 2017 (L.R. 23/2008 – Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra il Garante dei diritti di adulti e bambini Ombudsman delle Marche, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna e Marche e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" per il Polo Universitario Regionale;
- determina n. 14 del 21 agosto 2017 "L.R. n. 23/2008 – Approvazione Progetto Servizi Studi Universitari e relativo schema di accordo di collaborazione per la sua attuazione";
- determina n. 18 del 18 ottobre 2017 "Rettifica Determina n. 14/NOB del 21/08/2017 ad oggetto "L.R. n. 23/2008 – Approvazione Progetto Servizi Studi Universitari e relativo schema di accordo di collaborazione per la sua attuazione";
- determina n. 4 del 14 marzo 2019 "Approvazione dell'accordo con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, concernente la prosecuzione del progetto "Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone";
- determina n. 5 del 25 febbraio 2020 Approvazione dell'accordo con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, concernente il progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone".
- determina n. 3/GIU del 27 luglio 2021 concernente la "Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo avente ad oggetto il progetto "Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone".

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera a).

In attuazione di tale normativa il Garante, con determina n. 3 del 14 marzo 2017, ha aderito al Protocollo d'intesa, sottoscritto il 22 luglio 2015, tra l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (di seguito Università) e il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna e Marche (di seguito Provveditorato) per la realizzazione del Polo Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone, al fine di promuovere l'istruzione universitaria in carcere come strumento di recupero e trattamento dei detenuti.

A seguito di detta adesione, il Polo Universitario di Fossombrone ha assunto la nuova denominazione di "Polo Universitario Regionale di Fossombrone" per dare modo ai detenuti ristretti negli altri Istituti penitenziari della regione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di fare richiesta di trasferimento a Fossombrone per accedere alle attività

formative offerte e tra il Garante e l'Università si è instaurato un rapporto di collaborazione per svolgere l'attività di comune interesse relativa all'attivazione del "Servizio Studi Universitari", già avviato dall'Università in modo volontario e gratuito nel primo anno di costituzione del Polo, (determine n. 14 del 21 agosto 2017, n. 4 del 14 marzo 2019, n. 5 del 25 febbraio 2020, n. 3 del 27 luglio 2021).

Il Servizio Studi Universitari ha lo scopo di orientare gli studenti nel percorso di studio, sostenere l'apprendimento attraverso strumenti e supporto didattico e sostegno emotivo, favorire la comunicazione e la capacità di espressione linguistica, fornire mappe concettuali e strategie di apprendimento, sostenere i detenuti nella motivazione allo studio, realizzare iniziative volte all'inclusione sociale e risocializzazione, promuovere la conoscenza del mondo carcerario tra la comunità universitaria esterna (docenti e studenti).

Il citato protocollo d'intesa, che prevedeva una durata triennale con il rinnovo automatico per un ulteriore triennio, è venuto a scadenza il 22 luglio 2021.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di una cooperazione tra le amministrazioni, retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che le azioni che le stesse sono tenute a svolgere siano prestate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20 % delle attività interessate alla cooperazione.

In relazione a quanto sopra, il Garante, ha ritenuto importante dare continuità all'intesa per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante dei diritti dei detenuti, confermando l'adesione al Protocollo d'intesa con il Provveditorato e l'Università e continuare, quindi, a promuovere il diritto allo studio tra i detenuti, favorire la risocializzazione, sostenere i detenuti nell'apprendimento e nella motivazione allo studio nonché realizzare iniziative volte all'inclusione sociale e alla risocializzazione, promuovere la conoscenza del mondo carcerario tra la comunità universitaria esterna.

E' stato, pertanto, avviato un confronto con l'Università e il Provveditorato che ha evidenziato la comune consapevolezza circa la necessità di proseguire l'esperienza avviata con la stipula dei precedenti protocolli d'intesa, di continuare a fornire ai detenuti-studenti un servizio di sostegno allo studio per evitare l'interruzione del percorso universitario intrapreso, mantenendo ed incrementando il "Servizio Studi Universitari" all'interno dell'Istituto penitenziario di Fossombrone.

Si è ritenuto, altresì, opportuno definire interazioni stabili e procedere alla stipula di un nuovo protocollo che riaffermi le finalità generali delle precedenti intese.

Per procedere alla redazione del nuovo protocollo è stato costituito un gruppo di lavoro composto dall'Ufficio del Garante, dal Provveditorato, dall'Università e dalla Direzione penitenziaria della Casa di reclusione di Fossombrone, il quale ha elaborato il testo dello schema di protocollo di cui all'allegato A), definitivamente condiviso tra le parti in data 8 settembre 2021.

Con riferimento a detto testo, premesso che, al fine di uniformare la definizione del Polo oggetto del protocollo ad altri Poli presenti sul territorio nazionale, lo stesso è stato innanzitutto ridenominato con l'inserimento della qualifica "penitenziario", qui di seguito è utile sottolineare il contenuto delle sue principali disposizioni.

L'articolo 2 stabilisce l'oggetto e la finalità del protocollo che sinteticamente intende rafforzare la cooperazione tra le parti per mantenere, promuovere, sviluppare e potenziare il "Polo Universitario Penitenziario Regionale" presso la casa di reclusione di Fossombrone (di seguito denominato "Polo"), volto a consentire ai detenuti ristretti nell'Istituto penitenziario di Fossombrone il conseguimento di titoli di studio di livello universitario.

La collaborazione prevede principalmente la realizzazione di attività didattiche e di formazione (svolgimento di tesi di laurea, progetti, organizzazione di stage e incontri presso la struttura penitenziaria, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari relativi alle attività trattamentali e rieducative per i detenuti, di incontri e dibattiti con gruppi di detenuti, elaborazione di progetti di educazione culturale inseriti nell'ambito del Progetto d'istituto), di ricerca e di studio, con finalità tecnico-scientifiche e culturali, in particolare su temi specifici riguardanti le attività trattamentali e di recupero da mettere a disposizione dei detenuti.

I destinatari delle attività formative sono indicati all'articolo 3 ovvero i detenuti italiani e stranieri presenti nell'Istituto penitenziario di Fossombrone nonché i detenuti ristretti negli altri Istituti penitenziari del distretto o provenienti da altri istituti del territorio italiano.

Per la realizzazione degli obiettivi del Polo è prevista l'istituzione del Comitato didattico-organizzativo, composto dal Garante, dal rappresentante dell'Università e del Provveditorato, nonché dal Direttore dell'istituto penitenziario di Fossombrone (coordinatore), dal responsabile dell'Area educativa, dell'Area sicurezza della casa di reclusione, dal rappresentante di ciascuna Scuola dove sono iscritti i detenuti e dal Coordinatore del Polo e del Servizio Studi Universitari (articolo 5).

Vengono, inoltre, definiti l'accesso e l'inserimento nel Polo (articolo 6), la permanenza nel Polo (articolo 7), l'accesso all'istituto (articolo 8) l'attività didattica in presenza e a distanza, tutorato e le attività formative all'esterno (articolo 9).

Gli impegni delle Parti trovano la loro disciplina nell'articolo 10 sulla base del quale il Garante deve:

- a) supportare e promuovere le attività riguardanti il Polo contribuendo al buon andamento delle attività progettuali;
- b) facilitare, anche attraverso i propri canali istituzionali, la diffusione delle informazioni inerenti il Polo;
- c) sostenere, sulla base di apposita convenzione triennale, di cui al comma 3 dell'articolo 2, da sottoscrivere con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università e nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, le attività previste dal progetto "Servizio Studi Universitari" (indicato nelle premesse).

Il trattamento dei dati personali e l'entrata in vigore sono stabiliti rispettivamente all'articolo 11 e 12.

Infine si precisa che il protocollo d'intesa è, per sua natura giuridica, un accordo di carattere generale che non comporta e non può comportare alcun onere a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale e che gli oneri economici derivanti dagli impegni assunti dal Garante per le attività previste dal progetto "Servizio Studi Universitari", indicato alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 del Protocollo, saranno determinati con successivo atto, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative bilaterali di durata triennale da sottoscrivere con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università.

Esiti dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme determina.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito alla presente determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016. Attesta, inoltre, che dalla presente determina non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale. Visti, infine, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

La presente determina si compone di 15 pagine, di cui 10 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER IL MANTENIMENTO E IL POTENZIAMENTO
DEL “POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO REGIONALE”**

**TRA
PROVVEDITORATO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER L’EMILIA-
ROMAGNA E MARCHE**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

PREMESSO CHE

- Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna e Marche, l’Università degli Studi di Urbino e il Garante regionale dei diritti della persona hanno esaminato l’esperienza realizzata in virtù dei Protocolli d’Intesa siglati in data 22 luglio 2015 tra Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria delle Marche e Università degli Studi di Urbino per la costituzione del Polo Universitario di Fossombrone e in data 4 aprile 2017 tra Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna e Marche, Università degli Studi di Urbino e Garante regionale dei diritti della persona per la costituzione del “Polo Universitario Regionale”;
- il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna e Marche persegue l’obiettivo di garantire alle persone detenute il diritto allo studio a tutti i livelli di istruzione nonché al livello universitario;
- le Università hanno il dovere di garantire a tutti coloro che lo desiderano e ne hanno i requisiti la possibilità di esercitare il diritto allo studio universitario;
- il Garante regionale dei diritti della persona nello svolgimento dei compiti inerenti l’ufficio di Garante dei diritti dei detenuti, in particolare per quanto qui di interesse ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;

VISTI

- gli articoli 2, 3, 34 e 35 della Costituzione Italiana che riconoscono l’istruzione e la formazione come diritto fondamentale della persona, da garantire pertanto anche ai soggetti in esecuzione penale interna o in misura alternativa;
- l’articolo 27 della Costituzione italiana e l’Ordinamento penitenziario che, prevedendo la funzione rieducativa della pena, promuovono e valorizzano i percorsi di istruzione, formazione professionale e compimento di studi universitari dei detenuti;

- l'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) che considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- l'articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa) il quale prevede che "la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private dell'azione rieducativa";
- l'articolo 19 della legge 354/1975, nella parte in cui prevede che per i detenuti "è agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari";
- l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) che è dedicato interamente alla regolamentazione degli studi universitari in carcere ed in particolare i principi in esso stabiliti e, anche oggi, attuali e pienamente condivisibili secondo i quali:
 1. i detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi;
 2. a tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
 3. coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati;
 4. i detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio;
- il "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari" sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro della Giustizia in data 23 ottobre 2012 e rinnovato in data 23 maggio 2016;

RICHIAMATI

- la Convenzione Quadro tra Ministero della Giustizia e CRUI del 27 maggio 2016;
- la costituzione della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari (CNUPP) in seno alla CRUI avvenuta il 9 aprile 2018;
- il Protocollo d'Intesa tra DAP e CNUPP dell'11 settembre 2019;
- il Protocollo d'Intesa tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino e il Garante regionale dei diritti della persona, stipulato il 22 luglio 2015 e integrato il 4 luglio 2017, scaduto il 22 luglio 2021;
- il vigente Statuto dell'Università degli studi di Urbino;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

CONSIDERATO

- che la privazione della libertà può essere di ostacolo per affrontare e portare a termine un percorso culturale d'istruzione importante, quale quello universitario, il quale invece rappresenta un efficace strumento di riscatto sociale e personale unitamente ad una maggiore opportunità di reinserimento sociale;

- che il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e Marche, l'Università degli Studi di Urbino e il Garante regionale dei diritti della persona e la Direzione dell'Istituto penitenziario di Fossombrone, con piena cognizione dei risultati positivi, delle necessità e delle criticità che si sono rilevati in questi anni di collaborazione nell'attività di comune interesse, ritengono fondamentale proseguire nella suddetta collaborazione sia per la migliore e più efficace riuscita dei progetti realizzabili in sinergia sia, in prospettiva, per un futuro miglioramento dell'esistente;
- in particolare, che i soggetti coinvolti:
 - a) intendono proseguire l'esperienza avviata con la stipula dei Protocolli d'Intesa del 22 luglio 2015 e del 4 luglio 2017, mantenendo e promuovendo il "Polo Universitario Regionale", il quale d'ora in poi si deve intendere ridenominato "Polo Universitario Penitenziario Regionale" presso la casa di reclusione di Fossombrone;
 - b) ritengono, altresì, necessario continuare a fornire ai detenuti-studenti un servizio di sostegno allo studio per evitare l'interruzione del percorso universitario intrapreso, mantenendo e incrementando il "Servizio Studi Universitari" all'interno dell'Istituto penitenziario di Fossombrone finalizzato a gestire gli adempimenti amministrativi per conto dei detenuti-studenti, ad agevolare il contatto con i docenti dei diversi corsi di studio, a supportare l'organizzazione delle lezioni in carcere, dei sussidi didattici nonché a rispondere al meglio ad ogni altra necessità finalizzata a facilitare il percorso di studio dei detenuti-studenti;
- opportuno definire interazioni stabili ai fini della realizzazione di attività e progetti per il mantenimento, la promozione, lo sviluppo e il potenziamento del "Polo Universitario Penitenziario Regionale", interazioni che saranno definite mediante la stipula di specifici Accordi di collaborazione nel rispetto di quanto disposto all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e al comma 6 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- necessario procedere alla stipula di un nuovo protocollo d'intesa, al fine di realizzare un efficace sistema integrato di opportunità che, riaffermando le finalità generali previste dai precedenti protocolli, ridefinisca, secondo un criterio di semplificazione, l'organo appositamente costituito ai fini di indirizzo e coordinamento e disciplini la linea di azione comune e condivisa tra gli Enti interessati, compresi gli impegni di reciprocità che gli stessi assumono;

DATO ATTO

- che lo schema del presente protocollo è stato approvato dai soggetti firmatari rispettivamente:
 - a) dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e Marche;
 - b) dal Garante regionale dei diritti della persona con determina n. del
 - c) dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con n.... del....

TUTTO CIO' PREMESSO

il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e Marche, cf. 92028960372, con sede legale Bologna, legalmente rappresentato dal Provveditore Regionale, dott.ssa Gloria Manzelli, nata a San Mauro Pascoli (FC) il 09.11.1961 domiciliata per la carica presso la sede del Provveditorato Regionale

dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e Marche, di seguito denominato "Provveditorato",

e

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, cf. 82002850418, con sede legale a Urbino in via Saffi 2, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, chiar.mo prof. Giorgio Calcagnini, nato a Urbino il 30.09.1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito denominato "Università";

e

il Garante regionale dei diritti della persona con sede ad Ancona, Piazza Cavour n. 23, C.F. 93119100423, rappresentato dal medesimo Garante avv. Giancarlo Giulianelli, nato a Macerata il 04.09.1962 domiciliato per la carica presso la sede dell'Organismo di garanzia, di seguito denominato "Garante";

di seguito denominate congiuntamente "Parti"

**SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:**

**Articolo 1
(Valore delle premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente protocollo.

**Articolo 2
(Oggetto e finalità)**

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti attribuiti per legge, cooperano per mantenere, promuovere, sviluppare e potenziare il "Polo Universitario Penitenziario Regionale" presso la casa di reclusione di Fossombrone (di seguito denominato "Polo"), volto a consentire ai detenuti ristretti nell'Istituto penitenziario di Fossombrone il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità indicate nel presente protocollo.

2. La collaborazione può svolgersi nelle forme più idonee al raggiungimento dello scopo indicato al comma 1 e prevede principalmente la realizzazione delle seguenti attività:

a) didattiche e di formazione:

1. svolgimento di tesi di laurea, progetti o elaborati a conclusione di un corso di laurea e che riguardino direttamente la struttura penitenziaria alla quale viene presentata la richiesta;
2. organizzazione di stage e incontri presso la struttura penitenziaria;
3. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari relativi alle attività trattamentali e rieducative per i detenuti, all'importanza dell'istruzione in carcere, ma anche alla formazione e all'aggiornamento degli operatori penitenziari;
4. organizzazione di incontri e dibattiti con gruppi di detenuti su argomenti di reciproco interesse;

5. elaborazione di progetti di educazione ed approfondimento culturale inseriti nell'ambito del Progetto d'istituto;
- b) di ricerca e di studio, con finalità tecnico-scientifiche e culturali, in particolare su temi specifici riguardanti le attività trattamentali e di recupero da mettere a disposizione dei detenuti.
3. Le modalità e le forme di collaborazione sono regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative bilaterali di durata triennale adottate sulla base del presente protocollo e nel rispetto degli ordinamenti interni delle Parti.
4. Gli accordi indicati al comma 3 determinano la costituzione e la modifica di rapporti giuridici tra le Parti sottoscrittrici e contengono la disciplina relativa alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali appositamente dedicate.
5. Le Parti adottano ogni atto finalizzato al coinvolgimento nelle attività di cui al presente protocollo dei soggetti pubblici e dei soggetti del terzo settore presenti sul territorio, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dall'operatività del Polo nel più ampio contesto territoriale a livello regionale.
6. Il presente protocollo non costituisce o modifica rapporti giuridici e non ha effetti nei confronti di terzi.

Articolo 3 (Destinatari)

1. Sono destinatari delle attività formative di cui al presente protocollo i detenuti, italiani e stranieri, presenti nell'Istituto penitenziario di Fossombrone nonché i detenuti ristretti negli altri istituti penitenziari del distretto o provenienti da altri istituti del territorio italiano.
2. L'immatricolazione o l'iscrizione a corsi di studio attivati dall'Università avviene secondo le procedure ed alle condizioni vigenti presso l'Università medesima.
3. In relazione agli stranieri privi di permesso di soggiorno, le Parti convengono che la presenza in Italia per l'esecuzione della pena deve intendersi come presenza legale, e quindi dà titolo all'iscrizione all'Università.

Articolo 4 (Sede delle attività)

1. Le attività di cui al presente protocollo si svolgono prevalentemente nella sede dell'Istituto penitenziario di Fossombrone.

Articolo 5 (Comitato didattico-organizzativo)

1. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente protocollo opera un Comitato didattico-organizzativo, quale organismo di raccordo tra le Parti ed eventuali soggetti pubblici o del terzo settore, volontari e operatori coinvolti nelle attività inerenti il Polo, con compiti di indirizzo, impulso, coordinamento operativo, monitoraggio e valutazione.
2. Il Comitato è composto da:
- a) un rappresentante dell'Università, delegato dal Rettore;
 - b) un rappresentante del Provveditorato;

- c) il Garante o un suo delegato;
 - d) il Direttore della Casa di Reclusione di Fossombrone che svolge funzione di Coordinatore;
 - e) il responsabile dell'Area Educativa della Casa di Reclusione di Fossombrone;
 - f) il responsabile dell'Area Sicurezza della Casa di Reclusione di Fossombrone;
 - g) un rappresentante di ciascuna Scuola che abbia iscritto studenti detenuti;
 - h) il Coordinatore del Polo e del "Servizio Studi Universitari".
3. Il Comitato si riunisce in via ordinaria due volte l'anno presso i locali messi a disposizione dalla Direzione dell'Istituto penitenziario di Fossombrone ovvero in modalità telematica, con collegamento in videoconferenza sulla base di apposita convocazione del Coordinatore del Polo di concerto con il Direttore; si riunisce, altresì, ogni volta che lo ritenga necessario il Coordinatore, anche su richiesta espressa di un componente.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare personale penitenziario o universitari.
5. Il Comitato può modificare l'apposito Regolamento vigente del "Polo Universitario Penitenziario Regionale" e può richiedere dati, notizie e documenti alle Parti.
6. Il Direttore dell'Istituto penitenziario di Fossombrone, d'intesa con il rappresentante dell'Università, cura l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato.

Articolo 6

(Accesso e inserimento nel Polo)

1. L'accesso agli studi universitari è libero e avviene su richiesta di persone in esecuzione di pena in possesso dei titoli richiesti per immatricolarsi.
2. L'immatricolazione è preceduta da un'attività di verifica ed orientamento, a cura dell'Università, durante la quale è fornita ogni necessaria informazione, è effettuata la valutazione degli eventuali debiti formativi, delle modalità del loro superamento, della percorribilità del curriculum del corso di studi in relazione alla condizione detentiva della singola persona, delle possibili opzioni alternative a fronte di percorsi ad accesso programmato o con modalità di frequenza obbligatoria o tale da non consentire il conseguimento degli obiettivi formativi del corso, quali laboratori didattici, con le modalità formative proprie del Polo.
3. L'Università riconosce l'esonero dalla contribuzione studentesca agli studenti iscritti al primo anno. Tale agevolazione è riconfermata per gli anni successivi, previo conseguimento da parte degli studenti di almeno 18 crediti formativi universitari (di seguito denominati CFU) per anno di riconoscimento accademico.
4. In caso di studenti già iscritti a corsi di studio ad anno successivo al primo viene considerato come requisito, ai fini dell'esonero dalla contribuzione studentesca, l'aver conseguiti 18 CFU per ogni anno accademico di iscrizione al corso. Tale parametro si applica anche in caso di trasferimento o passaggio di corso, con riferimento all'anno di iscrizione precedente a quello attribuito in base al numero di CFU precedentemente acquisiti.
5. L'iscrizione agli anni successivi e il passaggio ad altri corsi di studi, avvengono secondo le procedure previste dai Regolamenti Didattici di Ateneo dell'Università, salvo sospensione temporanea della carriera, rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università.

Articolo 7 (Permanenza nel Polo)

1. L'iscrizione degli studenti al Polo è legata al raggiungimento di risultati nello sviluppo degli studi, quantificati in CFU e tiene conto, altresì, delle valutazioni formulate in ordine al programma di trattamento individualizzato dal gruppo di osservazione e trattamento allargato (GOT) e dall'equipe.
2. In linea generale si considera l'acquisizione di almeno 18 CFU per anno accademico come condizione per la permanenza nel Polo. I crediti da acquisire, anno per anno sono indicati nel piano di lavoro individuale concordato con lo studente. Il Comitato didattico organizzativo può valutare specifiche situazioni di deroga.
3. Resta fermo che, ove vengano meno le condizioni per la permanenza nel Polo la carriera dello studente presso l'Università al quale risulta iscritto resta attiva secondo i criteri e le normative vigenti presso l'Università medesima.
4. Lo status di appartenenza al Polo viene mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, agli studenti che accedano alle misure alternative alla detenzione.
5. Lo status di appartenenza al Polo viene mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, per un ulteriore anno accademico dopo il fine pena a condizione che i crediti mancanti alla conclusione del corso di studi, rispetto a quelli conseguiti, non siano superiori a 30. Il Comitato didattico organizzativo può valutare specifiche situazioni di deroga.
6. I cambiamenti di corso avvengono secondo le normali procedure dell'Università, su parere del Delegato di Scuola.
7. Gli esami e le altre attività didattiche, quali i laboratori, si svolgono secondo quanto stabilito dall'Università: di norma, presso l'Istituto Penitenziario, ovvero, sulla base di motivate esigenze, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza.
8. Gli esami e le altre attività vengono registrati sul dossier personale dello studente.
9. L'esame di laurea si svolge presso l'Istituto penitenziario di Fossombrone o presso la sede dell'Università, sulla base della scelta dello studente e delle condizioni giuridiche dello stesso, ferme restando le autorizzazioni previste dalla normativa penitenziaria.

Articolo 8 (Accesso all'Istituto)

1. L'accesso all'Istituto Penitenziario di Fossombrone del personale impegnato nel Polo, dei tutor, dei volontari, e degli studenti dell'Ateneo coinvolti in attività del Polo è garantito secondo le normative vigenti in materia.

Articolo 9 (Attività didattica in presenza e a distanza, tutorato, attività formative all'esterno)

1. L'attività didattica dei docenti dell'Università rientra nei compiti istituzionali assegnati, anno per anno, dai Consigli di Scuola in relazione al numero degli studenti iscritti e alle necessità che essi devono affrontare.
2. Le Parti riconoscono il carattere innovativo della didattica universitaria in carcere e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra studenti e docenti. Nello svolgimento di queste attività si attribuisce particolare rilievo allo sviluppo

e al mantenimento delle relazioni interpersonali fra studenti del Polo, da una parte, e docenti, tutor, volontari e studenti, dall'altra.

3. Le attività didattiche in presenza si articolano in lezioni in gruppo e/o lezioni individuali e/o attività didattiche assistite da tutor e/o studio con il sostegno di volontari oltre che in studio individuale.

4. Le modalità della didattica e degli esami a distanza, cui si può far ricorso in alternativa o a integrazione della didattica frontale, dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza;

5. I rappresentanti di Scuola indicati alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5, nei limiti delle risorse disponibili, anche facendo ricorso a volontari adeguatamente qualificati, individuano un tutor, al quale gli studenti fanno riferimento, con il compito di fornire, in accordo con il Coordinatore del Polo, supporto per la realizzazione del piano di lavoro.

Articolo 10 (Impegni delle Parti)

1. L'Amministrazione Penitenziaria regionale e locale si impegna a:

- a) favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell'esperienza del Polo e il suo ulteriore sviluppo e potenziamento;
- b) predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli studenti universitari e per lo svolgimento delle attività didattiche adoperandosi per assicurare un clima interno sereno e favorevole ai fini dell'agevole compimento degli studi e della formazione sia individuale che di gruppo;
- c) favorire, al fine dell'accesso al Polo, l'assegnazione all'Istituto penitenziario di Fossombrone dei detenuti ristretti nel distretto del Provveditorato, compatibilmente con le condizioni individuali di sicurezza e salute;
- d) monitorare, attraverso valutazioni provenienti dalla Direzione dell'Istituto penitenziario di Fossombrone, sia l'andamento generale del progetto che i singoli percorsi di studio e, più in generale, l'evoluzione dei percorsi individualizzati di trattamento;
- e) favorire l'uso del computer o di altri strumenti tecnologici per lo svolgimento delle attività di studio, anche individuali e per consentire l'acquisizione di un livello adeguato di competenze informatiche di base;
- f) favorire l'accesso all'Istituto penitenziario di Fossombrone del personale preventivamente e formalmente designato dall'Università per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo, incluso quello con compiti di docenza, tutoraggio e supporto dei detenuti, favorendo la programmazione, l'erogazione e la valutazione delle predette attività, incluse quelle didattiche e formative;
- g) mettere a disposizione collegamenti e dispositivi per la didattica a distanza, secondo le procedure di sicurezza previste, in casi di emergenza o particolari necessità concordati con l'Università;
- h) favorire ed autorizzare lo svolgimento di tirocini formativi per gli studenti dell'Università di Urbino presso l'Istituto penitenziario di Fossombrone.

2. L'Università si impegna a:

- a) fornire annualmente all'Amministrazione penitenziaria i dettagli dell'offerta formativa attivata per il Polo, specificando puntualmente le Scuole, i corsi di laurea ed i relativi insegnamenti coinvolti;

- b) garantire la didattica secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente protocollo per i detenuti studenti ammessi al Polo;
- c) valutare, per ciascun anno accademico, la possibilità di prevedere agevolazioni e/o contributi studenteschi;
- d) organizzare l'attività didattica, sia in forma frontale che in modalità *e-learning* individuando per ogni Scuola un referente per tali attività;
- e) attivare forme di didattica a distanza in caso di emergenza o di particolari necessità concordate con la Direzione dell'Istituto penitenziario di Fossombrone;
- f) partecipare alle attività della CNUPP e aggiornare in merito le Parti;
- g) promuovere attività ed eventi che siano veicolo di politiche sociali e culturali volte a potenziare forme di inclusione e di giustizia riparativa, in linea con gli obiettivi previsti dalla Terza Missione dell'Università;
- h) programmare unitamente al Provveditorato e alla Direzione dell'Istituto penitenziario di Fossombrone ogni attività di ricerca e di studio riguardante l'Istituto medesimo e l'esecuzione della pena;
- i) mettere a disposizione i contenuti multimediali di supporto alla didattica già realizzati dai Corsi di studio (lezioni video-registrate, pacchetti e-learning, materiali didattici depositati on-line);
- j) elaborare un report annuale al Comitato sull'andamento delle attività, come esami, seminari, lezioni, e un report alla Direzione dell'Istituto sulla carriera accademica di ogni studente.

3. Il Garante si impegna a:

- a) supportare e promuovere le attività riguardanti il Polo contribuendo al buon andamento delle attività progettuali;
- b) facilitare, anche attraverso i propri canali istituzionali, la diffusione delle informazioni inerenti il Polo;
- c) sostenere, sulla base di apposita convenzione triennale, di cui al comma 3 dell'articolo 2, da sottoscrivere con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università e nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, le attività previste dal progetto "Servizio Studi Universitari" indicato nelle premesse.

4. Le Parti si impegnano, altresì, a valutare congiuntamente progetti formativo-didattici rivolti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto del presente protocollo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di protezione dei dati personali, come indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei confronti di terzi, ivi compresi gli studenti, ogni Parte, per le proprie finalità di cui al presente Protocollo, si fa carico di adempiere autonomamente e a nome proprio agli obblighi di legge in materia di tutela e riservatezza dei dati personali.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione delle Parti e ha durata di tre anni.
2. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, salvo espresso recesso di una delle Parti comunicato alle altre a mezzo di posta elettronica certificata, da inviarsi entro e non oltre 90 giorni dalla scadenza del primo triennio.
3. Le Parti possono, altresì, recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, tramite invio alle altre, di formale comunicazione di recesso a mezzo di posta elettronica certificata, con almeno 90 giorni di preavviso; deve essere garantito comunque il completamento delle attività già avviate.
4. Resta salvo il diritto degli studenti inseriti nel Polo di proseguire gli studi secondo le modalità organizzative in vigore al momento dell'iscrizione che le Parti si impegnano a mantenere.

Art. 13
(Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino - art. 15 D.P.R. 642/72, Autorizzazione n. 9983/2007.

Per il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e Marche

Il Provveditore Regionale,
Dott.ssa Gloria Manzelli

Per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il Magnifico Rettore,
Prof. Giorgio Calcagnini

Il Garante regionale dei diritti della persona

Avv. Giancarlo Giulianelli